

Cessione di rottami: regime IVA e reverse charge

di [Marco Giorgetti](#), [Claudio Sabbatini](#), [Roberto Pasquini](#)

Pubblicato il 29 Novembre 2021

Per le **cessioni di rottami**, di alcuni semilavorati e di alcune prestazioni di servizi è applicabile uno **speciale regime IVA**, con il meccanismo dell'inversione contabile (**reverse charge**).

Regime IVA delle cessioni di rottami: il quadro normativo

Lo speciale **regime Iva** relativo alle **cessioni di rottami** (nonché ad alcuni semilavorati e a qualche prestazione di servizi ad essi collegate) è disciplinato dall'articolo 74, commi 7 e 8, Dpr 633/1972. La norma così dispone:

«7. Per le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica, nonché di bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo, intendendosi comprese anche quelle relative agli anzidetti beni che siano stati ripuliti, selezionati, tagliati, compattati, lingottati o sottoposti ad altri trattamenti atti a facilitarne l'utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio senza modificarne la natura, al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito dell'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti e con l'annotazione "inversione contabile" e l'eventuale indicazione della norma di cui al presente comma, deve essere integrata dal cessionario con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro di cui all'articolo 25. Agli effetti della limitazione contenuta nel terzo



comma dell'articolo 30 le cessioni sono considerate operazioni imponibili. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche per le cessioni dei semilavorati di metalli ferrosi di cui alle seguenti voci della tariffa doganale comune vigente al 31 dicembre 2003:

- a. ghise gregge e ghise speculari in pani, salmoni o altre forme primarie (v.d. 72.01);*
- b. ferro-leghe (v.d. 72.02);*
- c. prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro ed altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima in peso, di 99,94%, in pezzi, in palline o forme simili (v.d. 72.03);*
- d. graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio (v.d. 72.05).*

Le disposizioni del precedente comma si applicano anche per le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli non ferrosi e dei relativi lavori, dei semilavorati di metalli non ferrosi di cui alle seguenti voci della tariffa doganale comune vigente al 31 dicembre 1996:

- a. rame raffinato e leghe di rame, greggio (v.d. 74.03);*
- b. nichel greggio, anche in lega (v.d. 75.02);*
- c. alluminio greggio, anche in lega (v.d. 76.01);*
- d. piombo greggio, raffinato, antimoniale e in lega (v.d. 78.01);*
- e. zinco greggio, anche in lega (v.d. 79.01);*

e-bis) stagno greggio, anche in lega (v.d. 80.01);

e-ter) filo di rame con diametro superiore a 6 millimetri (vergella) (v.d. 7

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni

- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento